

Commercialisti - Revisori Legali  
Consulenti del Lavoro

Dott. Carlo Corocher  
Dott. Giorgio Ornella  
Rag. Brunella Berti  
Rag. Flavio Corocher  
Rag. Fabrizio Bortoluzzi  
Dott. Alessio Marcon  
Dott. Antonio Mautone  
Dott.ssa Francesca Fanti

Vittorio Veneto, 26.03.2014

**Ai Signori Clienti  
Loro Sedi**

**OGGETTO:** TIROCINI FORMATIVI DGR N.1324 del 23 luglio 2013 svolti in regione VENETO.

Si riepilogano di seguito gli elementi principali di questa tipologia di primo inserimento in azienda. Trattasi di esperienza formativa e lavorativa temporanea, non costituisce rapporto di lavoro.

**TUTELA prevista**

- copertura INAIL a carico azienda ospitante; (*in provincia di Treviso al momento sono ancora attivabili gli stage "A COSTO ZERO" destinati a determinate categorie di tirocinanti, in questo caso l'INAIL è a carico della Provincia*);
- ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE a carico azienda ospitante.

**AZIENDA OSPITANTE caratteristiche e requisiti**

- liberi professionisti, piccoli imprenditori e aziende ubicate in Veneto;
- limiti numerici per l'impiego dei tirocinanti in base ai dipendenti in forza a tempo indeterminato per unità operativa presso la quale si svolge il tirocinio: (rientrano gli apprendisti, i part-time come se fossero full time, non rientrano: soci, titolare, interinali)
  - \* da 0 a 5 dipendenti: un tirocinante;
  - \* da 6 a 20 dipendenti: due tirocinanti;
  - \* oltre i 20 dipendenti: 10% dei dipendenti in forza.
- [\*] liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti: un tirocinante
- in regola con T.U. sicurezza;
- in regola con le norme per l'inserimento dei disabili;
- in regola con applicazione del CCNL;
- non avere in corso sospensioni dal lavoro (cigs, cigo o cig in deroga) o procedure di licenziamenti collettivi e non aver licenziato nei 12 mesi precedenti lavoratori con mansioni equivalenti al tirocinante.

**TUTOR AZIENDALE:**

Soggetto interno all'azienda (dipendente, titolare o socio operante) in possesso di esperienze e competenza adeguate per garantire una corretta formazione al tirocinante.

**TIROCINANTE**

- soggetto in età lavorativa, che ha assolto l'obbligo scolastico (*16 anni e frequenza di 10 anni di*

scuola – 15 anni per tirocini estivi con gli studenti);

- deve essere disoccupato, inoccupato, o soggetto percettore di trattamenti a sostegno del reddito (*mobilità-aspi-cigs*), il tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione; gli studenti universitari e gli studenti di scuole serali possono richiedere lo stato di disoccupati.

- deve essere iscritto al centro impiego, anche nella banca dati per la disponibilità ad eseguire tirocini formativi;

- può essere diplomato o laureato anche con titolo di studio inerente;

- con gli studenti regolarmente iscritti alla scuola superiore si possono attivare solo gli stage estivi (attivabile anche se la scuola non è inerente allo stage che viene intrapreso);

- le aziende possono attivare stage anche con i parenti del titolare del legale rappresentante dei soci operanti, di qualsiasi grado ed affinità;

- si possono attivare stage con persone disabili, e soggetti in condizioni svantaggiate (i casi di tirocini attivati con disabili, carcerati, soggetti svantaggiati, minori in condizioni svantaggiate, presentano ulteriori e particolari condizioni).

#### **NOVITA' – PRECISAZIONE DELLA REGIONE VENETO:**

La stessa persona può fare più tirocini per lo stesso profilo professionale purchè non con lo stesso datore di lavoro, allo stesso modo può essere avviato in tirocinio per lo stesso profilo professionale del precedente rapporto di lavoro subordinato, purchè sempre con diverso datore di lavoro.

Tale ultima specifica va trattata con il dovuto buon senso ed applicata valutando caso per caso. Sarà comunque il centro impiego di riferimento, quale ente promotore, che avrà il compito di vigilare e tutelare le varie esperienze dei tirocinanti e a dare l'approvazione finale.

#### **DURATA TIROCINIO:**

- massimo 6 mesi

(si possono avere durate fino a 9, 12 o 24 mesi nei casi di tirocini attivati con disabili, soggetti svantaggiati, carcerati, tossicodipendenti);

- massimo 3 mesi per i tirocini estivi (attivabili solo con studenti durante le vacanze estive);

#### **ORARIO:**

- non deve essere superiore al tempo pieno;

- può essere a tempo parziale (con una durata minima accettabile che consenta l'erogazione della formazione, si consiglia almeno 18, 20 ore);

- in fascia diurna a meno che l'attività tipica dell'azienda né giustifichi lo svolgimento in fasce notturna.

#### **INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE:**

- minimo euro 400,00= mensili (300,00= se l'azienda fornisce buoni pasto o servizio mensa). Per tirocini con impegno orario inferiore alle 80 ore mensili l'indennità da corrispondere può essere ridotta della metà.

- se il tirocinante è un soggetto che percepisce trattamenti a sostegno del reddito (*mobilità-aspi-cigs*) non deve essere corrisposta alcuna l'indennità di partecipazione (pena sanzioni per l'azienda ospitante).

#### **DIVIETI ED OBBLIGHI LEGATI ALLA FIGURA DEL TIROCINANTE:**

- il tirocinante non può essere impiegato nella sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità, infortunio, ecc.);

- divieto di adibire i tirocinanti all'utilizzo di muletti, montacarichi, mezzi d'opera, gru, e ad ogni

macchinario che presupponga l'autonomia operativa dell'utilizzatore;

- divieto di adibire il tirocinante ad attività lavorative ritenute di bassa specializzazione che non necessitano di alcuna formazione (tranne disabili e persone svantaggiate);
- tutela lavoratrici madri;
- tutela orario di lavoro dei minori;
- non prevista la visita medica preventiva per i minori;
- sorveglianza sanitaria se prevista per la mansione oggetto del tirocinio;
- previsto corso di formazione per la sicurezza entro 60 giorni dall'avvio del tirocinio.

### **SOGGETTO PROMOTORE**

Sono i CENTRI PER L'IMPIEGO della provincia, presso i quali si avviano le pratiche per il tirocinio e presso i quali si possono ricercare soggetti disponibili ad effettuare i tirocini.

### **PROCEDURA DI ATTIVAZIONE E SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO:**

- 1) Fissare appuntamento presso il Centro Impiego di competenza dell'azienda ospitante per le firme su convenzione e su progetto formativo;
- 2) all'appuntamento presso il Centro Impiego deve essere presente titolare/legale rappresentante dell'azienda o una persona da questi delegata, il tirocinante (nel caso sia minorenne, accompagnato da un genitore);
- 3) il funzionario dell'ufficio per l'impiego illustrerà e chiarirà alle parti caratteristiche, divieti ed obblighi legati al tirocinio e procederà con la firma dei documenti: convenzione e progetto formativo che devono essere preventivamente compilati ed inseriti dal consulente del lavoro sul portale di Veneto Lavoro.
- 4) Dopo le firme sui documenti di cui al punto precedente e prima della data di inizio, il consulente deve effettuare la preventiva comunicazione di assunzione agli istituti.
- 5) L'indennità corrisposta al tirocinante deve risultare da cedolino paga.
- 6) Il tirocinio può essere interrotto prima della scadenza indicata nel progetto da entrambe le parti, dando comunicazione ed indicandone la motivazione all'ente promotore.

Rimanendo a disposizione per ogni altro chiarimento.

Cordiali Saluti

Carlo Corocher Giorgio Ornella & Associati

